

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 26 Marzo 1975 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 37 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del D.P.R. n. 10 del 15/1/1972, in materia di Consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica".

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ventisei del mese di marzo
 alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Dott. Raffaele Augelli (Vice Presidente)
 vice presidenti i sigg. On. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. Sig. Antonio Ventura - Comm. Alessandro Laera
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. Dr. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	si	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	si	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	si	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	si	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Bonaccorso Enrico Za prof. Nicola	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale		si	35) Quarta dr. Nicola	si	
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	si	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	si		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		si	38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	si		39) Romeo on. Antonio	si	
15) Di Gregorio, Michele Cantatore prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	si	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	si	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		si	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	si		45) Somma sig. Antonio	si	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del D.P.R. n. 10 del 15.1.1972, in materia di Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica".

Dà la parola al relatore per la terza commissione consiliare permanente, consigliere Giuseppe Colonna.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di Consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica, trasferite alla Regione dall'art. 3 del D.P.R. 15.1.1972, n. 10, sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal suo Presidente, e dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, secondo le norme della presente legge.

E' stato presentato dai consiglieri Cantatore e Za un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Le funzioni amministrative in materia di Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, trasferite alla Regione dall'art. 3 del D.P.R. 15.1.1972, n. 10, sono esercitate secondo le norme della presente legge". Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del gruppo P.C.I. e la astensione del gruppo M.S.I.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesura. Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del gruppo P.C.I. e la astensione

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

del gruppo M.S.I.

Art. 2

Il Consiglio regionale determina gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del gruppo P.C.I. e con l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 3

La nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione dei Consorzi, ferma rimanendo la composizione prevista dalle leggi vigenti, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Pubblica istruzione.

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta e la competente Commissione Consiliare.

Il Vice Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Di esso fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del gruppo P.C.I. e l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 4

L'approvazione degli atti dei Consorzi, prevista dallo art. 19 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1946, e la vigilanza sul funzionamento dei Consorzi sono attribuite alla Giunta regionale o, per sua delega, all'Assessore alla Pubblica

Istruzione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del gruppo P.C.I. e l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale, qualora si riscontrino gravi carenze amministrative, su proposta dell'assessore alla Pubblica Istruzione, scioglie con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e provvede, sempre su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, alla nomina di un Commissario straordinario.

Il decreto di nomina del Commissario straordinario fissa anche il termine, non superiore a 6 mesi, entro il quale il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del P.C.I. e l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione ed il Commissario straordinario, anche se sia scaduta la loro durata, rimangono in carica, per la normale amministrazione, sino alla notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di ricostituzione del Consiglio.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del P.C.I. e l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 7

L'esercizio finanziario dei Consorzi Provinciali per la Istruzione Tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo, al quale va unito il conto di cassa pre-

sentato dall'Istituto Tesoriere.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1° luglio 1974-30 giugno 1975 verrà deliberato entro il 31.1.1976.

Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1975 si provvederà a deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti ed entro il 31 marzo 1976 sarà deliberato il conto consuntivo relativo a tale esercizio.

La Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore alla Pubblica Istruzione, provvederà a fissare i criteri generali e gli indirizzi cui debbono attenersi i Consorzi Provinciali per l'istruzione Tecnica nella materia contabile.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del gruppo P.C.I. e l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 8

I Consigli di Amministrazione entro il 31.12.1975 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali del Consorzio, nei limiti della situazione di fatto esistente al 31 marzo 1972. Essi provvederanno altresì, con effetto 1° aprile 1972, ad inquadrare e a sistemare il personale impiegato presso il Consorzio all'entrata in vigore della presente legge sulla base delle mansioni di fatto esercitate e dell'anzianità maturata.

La norma di cui al comma precedente non si applica al personale insegnante e non insegnante di istituti e scuole di ogni ordine e grado in servizio presso i Consorzi, al personale comandato o distaccato da altri enti o istituti, al personale addetto ai centri di orientamento scolastico professionale che sia legato con rapporti di collaborazione professionale e con rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il Segretario del Consorzio, a modifica dell'art. 9, paragrafo c) e dell'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 26.9.1935, n. 1946, e successive modificazioni, viene incluso nella pianta organica del personale dipendente, ferme restando le funzioni previste dalla predetta legge.

Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Cantatore-Za un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "I Consigli di Amministrazione dei Consorzi entro il 30.6.1975 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali dei

Consorzi e dei centri di orientamento scolastico e professionale nei limiti della situazione di fatto esistente al 31 marzo 1972. Essi provvederanno, altresì, con effetto 1° aprile 1972, ad inquadrare e a sistemare il personale che da tale data è alle dipendenze dei Consorzi e dei Centri Orientamento sulla base delle mansioni di fatto esercitate e dell'anzianità maturata, tenendo conto dei parametri dello Stato per il personale dei Centri d'Orientamento, e dei parametri della Regione per il personale dei Consorzi.

Le norme di cui innanzi non si applicano al personale che sia legato con rapporto di collaborazione professionale o con rapporto di lavoro a tempo parziale. Il Segretario del Consorzio a modifica dell'art. 9, paragrafo C dell'art. 11, secondo ceterzo comma della legge 26.9.1935, n. 1946 e successive modificazioni, viene incluso nella pianta organica del personale dipendente, ferme restando le funzioni previste dalla predetta legge.

Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Posto ai voti, l'emendamento sostitutivo è approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del gruppo P.C.I. e l'astensione del gruppo M.S.I.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesura. Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del gruppo P.C.I. e l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 9

La Giunta regionale o, per sua delega l'Assessore alla Pubblica Istruzione, impartisce le direttive e le istruzioni che si rendessero necessarie in ordine agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e per l'applicazione delle norme sancite dai precedenti articoli.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con il voto contrario del P.C.I. e l'astensione del M.S.I.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo M.S.I. ed il voto contrario del gruppo P.C.I.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;
Preso atto della discussione generale sulla legge;
Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione,

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ai sensi del D.P.R. n. 10 del 15.1.1972, in materia di Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica", nel testo che segue, composto di n.10 articoli:

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di Consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica, trasferite alla Regione dall'art. 3 del D.P.R. 15.1.1972, n. 10, sono esercitate secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Il Consiglio regionale determina gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3

La nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione dei Consorzi, ferma rimanendo la composizione prevista dalle leggi vigenti, è disposta con decreto del

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta e la competente Commissione Consiliare.

Il Vice Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Di esso fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 4

L'approvazione degli atti dei Consorzi, prevista dall'art. 19 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1946, e la vigilanza sul funzionamento dei Consorzi sono attribuite alla Giunta Regionale o, per sua delega, all'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 5

Il Presidente della Giunta Regionale, qualora si riscontrino gravi carenze amministrative, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, scioglie con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta Regionale, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e provvede, sempre su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, alla nomina di un Commissario straordinario.

Il decreto di nomina del Commissario straordinario fissa anche il termine, non superiore a 6 mesi, entro il quale il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione ed il Commissario straordinario, anche se sia scaduta la loro durata, rimangono in carica, per la normale amministrazione, sino alla notifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale di ricostituzione del Consiglio.

Art. 7

L'esercizio finanziario dei Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo, al quale va unito il conto di cassa presentato dall'Istituto Tesoriere.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1° luglio 1974 - 30 giugno 1975 verrà deliberato entro il 31/1/1976.

Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1975 si provvederà a deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti ed entro il 31 marzo 1976 sarà deliberato il conto consuntivo relativo a tale esercizio.

La Giunta Regionale o, per sua delega l'Assessore alla Pubblica Istruzione, provvederà a fissare i criteri generali e gli indirizzi cui debbono attenersi i Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica nella materia contabile.

Art. 8

I Consigli di Amministrazione dei Consorzi entro il 30/6/1975 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere alle funzioni

istituzionali dei Consorzi e dei centri di orientamento scolastico e professionale nei limiti della situazione di fatto esistente al 31/marzo '72.

Essi provvederanno altresì, con effetto 1 Aprile '72, ad inquadrare e a sistemare il personale che da tale data è alle dipendenze dei Consorzi e dei Centri Orientamento sulla base delle mansioni di fatto esercitate e dell'anzianità maturata, tenendo conto dei parametri dello Stato per il personale dei Centri d'Orientamento, e dei parametri della Regione per il personale dei Consorzi.

Le norme di cui innanzi non si applicano al personale che sia legato con rapporto di collaborazione professionale o con rapporto di lavoro e tempo parziale. Il Segretario del Consorzio a modifica dell'art. 9, paragrafo C dell'art. 11 secondo e terzo comma della legge 26/9/1935, n. 1946 e successive modificazioni, viene incluso nella pianta organica del personale dipendente, ferme restando le funzioni previste dalla predetta legge.

Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 4 della presente Legge.

Art. 9

La Giunta Regionale o, per sua delega, l'Assessore alla Pubblica Istruzione impartisce le direttive e le istruzioni che si rendessero necessarie in ordine agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e per l'applicazione delle norme sancite dai precedenti articoli.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura
